

**CONVENZIONE SULLA IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI LANCIATI  
NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO**

1023 UNTS 15

Adottato a New York  
il 12 novembre 1974

Entrato in vigore  
il 15 settembre 1976

Gli stati parti della presente convenzione,

Riconoscendo che il progresso nell'esplorazione ed utilizzazione a scopo pacifico dello spazio extra-atmosferico è nel comune interesse dell'intera umanità;

Ricordando che il Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, del 27 gennaio 1967, afferma che gli Stati saranno internazionalmente responsabili per le loro attività nazionali nello spazio extra-atmosferico e si riferisce allo Stato nel cui registro è iscritto un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico;

Ricordando anche che l'Accordo sul salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico del 22 aprile 1968 prevede che l'autorità di lancio, a richiesta, fornisca dati di identificazione prima della restituzione dell'oggetto che essa ha lanciato nello spazio extraatmosferico e che è stato trovato al di là dei limiti territoriali dell'autorità di lancio;

Ricordando inoltre che la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972 stabilisce norme e procedure internazionali relative alla responsabilità degli Stati di lancio per i danni causati dai loro oggetti spaziali;

Desiderosi, alla luce del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli

altri corpi celesti, di stabilire delle norme per l'immatricolazione nazionale, ad opera degli Stati di lancio degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico;

Desiderosi inoltre che un registro centrale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico sia tenuto, su base obbligatoria, dal Segretario Generale delle Nazioni Unite;

Desiderosi anche di fornire agli Stati parti mezzi e procedure aggiuntive per facilitare l'identificazione degli oggetti spaziali;

Ritenendo che un sistema obbligatorio di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico possa, in particolare, facilitarne l'identificazione e contribuire alla applicazione ed allo sviluppo del diritto internazionale che regola l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, hanno convenuto quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Ai fini della presente Convenzione:

a) l'espressione "Stato di lancio" indica:

i) lo Stato che lancia o fa lanciare l'oggetto spaziale;

ii) lo Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni è lanciato l'oggetto spaziale;

b) l'espressione "oggetto spaziale" comprende le parti componenti dell'oggetto spaziale così come il suo veicolo di lancio e le parti di esso;

c) l'espressione "Stato di immatricolazione" indica lo Stato di lancio nel cui registro l'oggetto spaziale è iscritto ai sensi dell'articolo II.

#### ARTICOLO 2

1. Quando un oggetto spaziale sia lanciato in un'orbita terrestre o al di là di essa, lo Stato di lancio immatricolerà l'oggetto spaziale iscrivendolo in un apposito registro che conserverà. Ogni Stato di lancio informerà il Segretario Generale delle Nazioni Unite dell'istituzione di un tale registro.

2. Qualora vi siano due o più Stati di lancio per un oggetto spaziale così definito, questi determineranno congiuntamente quale di essi dovrà immatricolare l'oggetto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo VIII del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, e senza pregiudicare gli appositi accordi che sono stati o saranno conclusi tra gli Stati di lancio in materia di giurisdizione e di controllo sull'oggetto spaziale e su tutto il personale di quest'ultimo.

3. Il contenuto di ogni registro e le condizioni alle quali è conservato saranno determinate dallo Stato di immatricolazione interessato.

### ARTICOLO 3

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite conserverà un registro nel quale saranno annotate tutte le informazioni fornitegli ai sensi dell'articolo IV.

2. L'accesso a tutte le informazioni annotate in tale registro sarà pienamente libero.

### ARTICOLO 4

1. Ogni Stato di immatricolazione fornirà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, al più presto possibile, le seguenti informazioni concernenti ogni oggetto spaziale iscritto nel suo registro:

- a) nome dello Stato o degli Stati di lancio;
- b) segno distintivo appropriato o numero di immatricolazione dell'oggetto spaziale;
- c) data e territorio o luogo di lancio;
- d) principali parametri dell'orbita, compresi:
  - i. il periodo nodale,
  - ii. l'inclinazione,
  - iii. l'apogeo,

- iv. il perigeo;
- e) funzione generale dell'oggetto spaziale.

2. Ogni Stato di immatricolazione può, di tempo in tempo, comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni aggiuntive concernenti un oggetto spaziale iscritto nel suo registro.

3. Ogni Stato di immatricolazione notificherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, nella maggior misura possibile e non appena ciò sia praticabile, quali oggetti spaziali, su cui in precedenza ha comunicato informazioni, sono stati, ma non sono più, in orbita terrestre.

#### ARTICOLO 5

Qualora un oggetto spaziale lanciato in orbita terrestre o al di là di essa sia marcato con il segno distintivo o il numero di immatricolazione menzionati nell'articolo IV, paragrafo 1, lettera b), o con entrambi, lo Stato di immatricolazione lo notificherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite quando gli fornisce le informazioni relative all'oggetto spaziale ai sensi dell'articolo IV. In tal caso il Segretario Generale delle Nazioni Unite annoterà questa comunicazione nel registro.

#### ARTICOLO 6

Nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non abbia permesso ad uno Stato parte di identificare un oggetto spaziale che ha causato un danno al detto Stato parte o a una persona fisica o giuridica ad esso sottoposta, o che può essere di natura pericolosa o nociva, gli altri Stati parti, compresi in particolare gli Stati che dispongono di installazioni che consentono di osservare e seguire la rotta degli oggetti spaziali, dovranno rispondere, nella misura più ampia possibile, ad ogni richiesta di assistenza, a condizioni eque e ragionevoli, rivolta dallo Stato parte o trasmessa a suo nome attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, al fine di identificare tale oggetto. Lo Stato parte che faccia una tale richiesta comunicherà, nella misura più ampia possibile, informazioni sul tempo, la natura e le circostanze dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta. Le modalità con le quali questa assistenza dovrà essere prestata saranno oggetto di un accordo tra le parti interessate.

## ARTICOLO 7

1. Nella presente Convenzione, ad eccezione degli articoli da VIII a XII compresi, i riferimenti agli Stati si applicheranno ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che conduca attività spaziali ove l'organizzazione dichiari di accettare i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente Convenzione e la maggioranza degli Stati membri dell'organizzazione siano Stati parti della presente Convenzione e del Trattato sui principi che regolano le attività de gli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti. 2. Gli Stati membri di una tale organizzazione che sono Stati parti della presente Convenzione prenderanno tutte le misure appropriate affinché l'organizzazione faccia la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo.

## ARTICOLO 8

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo potrà aderire ad essa in qualsiasi momento.

2. La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore tra gli Stati che avranno depositato lo strumento di ratifica al deposito del quinto strumento di ratifica presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.

5. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunicherà senza ritardo a tutti gli Stati firmatari ed aderenti la data di ogni firma, la data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione alla presente Convenzione, la data della sua entrata in vigore ed altre notizie.

## ARTICOLO 9

Ogni Stato parte della presente Convenzione può proporre emendamenti alla Convenzione. Gli emendamenti entreranno in vigore per ogni Stato parte della Convenzione che li accetti quando essi saranno stati accettati dalla maggioranza degli Stati parti della Convenzione e, in seguito, per ciascuno degli altri Stati parti della Convenzione alla data della sua accettazione.

## ARTICOLO 10

Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la questione del riesame della Convenzione sarà iscritta all'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, allo scopo di esaminare se, alla luce della applicazione della Convenzione durante il periodo trascorso, essa necessiti di revisione. Tuttavia, in qualsiasi momento dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione, su domanda di un terzo degli Stati parti della presente Convenzione e con il consenso della maggioranza di essi, sarà convocata una conferenza degli Stati parti allo scopo di riesaminare la presente Convenzione. Tale riesame terrà conto in particolare di tutti i progressi tecnici in materia, compresi quelli relativi alla identificazione degli oggetti spaziali.

## ARTICOLO 11

Ogni Stato parte della Convenzione può comunicare il suo recesso dalla Convenzione un anno dopo la sua entrata in vigore con una notificazione scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il recesso avrà effetto un anno dopo la data di ricezione di una tale notificazione.

## ARTICOLO 12

La presente Convenzione, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne invierà copie autenticate a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

in fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai propri governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a New York il giorno quattordici gennaio millenove-centosettantacinque.